

XVII LEGISLATURA  
CAMERA DEI DEPUTATI

*I COMMISSIONE PERMANENTE*  
*(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)*

**DL 90/2014: Misure urgenti per la  
semplificazione e la trasparenza  
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  
giudiziari**  
**C. 2486 Governo**

**EMENDAMENTI  
DEL RELATORE**

A.C. 2486

Art.1

EMENDAMENTO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

<<5. All'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il comma 11 è sostituito dal seguente:

“Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, dei professori e dei ricercatori universitari nonché dei soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni.”>>.

Il Relatore



1.94

**Emendamento all'articolo 7**

Al comma 2, sostituire la parola "riduzione" con la seguente: "rideterminazione".

Il relatore

EFLOW

7.53

AC 2486

EMENDAMENTO

Art. 21

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole "Le funzioni" inserire le seguenti: "di reclutamento e formazione".*

Il relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fiorini", with a long horizontal stroke extending to the right.

21.41

AC 2486

EMENDAMENTO

Art. 21

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

“6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il titolo IV della parte I è abrogato;
- b) all'articolo 102, commi terzo e quinto ,sono soppresse le parole “a cura dell'istituto diplomatico”;
- c) all'articolo 109, primo comma, lettera c), le parole “vice direttore dell'istituto diplomatico” sono soppresse.”.

Il relatore



21.42

Art. 22

*Sostituire il comma 9 con i seguenti:*

9. Gli organismi di cui al comma 1 gestiscono i propri servizi logistici in modo da rispettare i seguenti criteri:

- a) sede in edificio di proprietà pubblica o in uso gratuito, salve le spese di funzionamento;
- b) concentrazione degli uffici nella sede principale, salvo che per oggettive esigenze di diversa collocazione in relazione alle specifiche funzioni di singoli uffici;
- c) esclusione di locali adibiti ad abitazione o foresteria per i componenti e il personale;
- d) spesa complessiva per sedi secondarie, rappresentanza, trasferte e missioni non superiore al 20 per cento della spesa complessiva;
- e) presenza effettiva del personale nella sede principale non inferiore al 80 per cento del totale su base annuale, tranne che per la Commissione nazionale per le società e la borsa;
- f) spesa complessiva per incarichi di consulenza, studio e ricerca non superiore al 2 per cento della spesa complessiva.

9-bis. Gli organismi di cui al comma 1 assicurano il rispetto dei criteri di cui allo stesso comma 1 entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ne danno conto nelle successive relazioni annuali, che sono trasmesse anche alla Corte dei conti. Nell'ipotesi di violazione di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) o c), entro l'anno solare successivo a quello della violazione il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno o più edifici da adibire a sede, eventualmente comune, delle relative autorità. L'organismo interessato trasferisce i propri uffici nei sei mesi successivi all'individuazione. Nell'ipotesi di violazione di uno degli altri criteri, l'organismo interessato trasferisce al Ministero dell'economia e delle finanze una somma corrispondente all'entità dello scostamento o della maggiore spesa, che rimane acquisita all'erario.

*Conseguentemente*

*Sopprimere i commi 10, 11 e 12.*

*Il relatore*



22. 112

Art.40  
Emendamento

*Al comma 1, lettera b) sostituire le parole da: "subordina" fino a "cautelare" con le seguenti: "può subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore".*

Il relatore



40.24